

questo ragionamento, parmi che non si possa dubitare che, nello stato attuale di cose, a noi non rimanga altro partito fuori quello di sospendere il nostro giudizio sull'elezione del signor Siotto-Pintor.

Ora dirò alcun che intorno a questa classe di deputati sospesi, di cui fece menzione l'onorevole Valerio. Credo che egli abbia più per celia che per altro usata la locuzione di deputati sospesi. Infatti la parola di sospensione non si può applicare se non se a colui che ha esercitato un mandato e deve astenersi dall'esercizio del medesimo. Ora, i deputati soggetti ad inchiesta e i deputati eletti, non ancora ammessi al Parlamento, non hanno ancora esercitato alcun mandato e non possono dirsi sospesi. D'altronde noi non sospendiamo alcun deputato (*Ilarità*), noi non facciamo altro che sospendere il nostro giudizio sull'ammissione dei deputati eletti, e sospendiamo questo giudizio perchè nello stato attuale delle cose ci mancano i necessari elementi per emetterlo. Perciò non avvi nessun inconveniente nel sospendere la presente elezione, perchè, lo ripeto, noi manchiamo dei dati opportuni per decidere sulla sua validità; chè quelli stanno nell'avvenire. Nessuno vede nell'avvenire, perciò è naturale che sospendiamo il nostro giudizio finchè questi dati siano conosciuti.

È verissimo che in qualche collegio è corsa voce che il numero dei deputati impiegati fosse compiuto e che niun candidato impiegato fosse eleggibile; pur troppo ciò è vero: tuttavolta noi dobbiamo concludere qualche cosa in merito di questa erronea interpretazione dello stato di cose relativo ai deputati impiegati; dobbiamo cioè concludere che molti elettori si sono ingannati a questo riguardo: ma questa non è una ragione perchè noi dobbiamo astenerci da quel giudizio che è il solo vero.

Io dunque respingo sia il convalidamento, sia l'annullamento della presente elezione.

MONTAGNINI. Domando la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

CAVALLINI G. Se la Camera me lo permette, vorrei esporre una nuova osservazione, perchè mi pare che non siasi ancora fatta da alcuno degli onorevoli miei colleghi che presero parte alla discussione; osservazione che io credo debba grandemente influire sul voto che essa sta per pronunciare: ed eccola in poche parole.

La Camera nella verificaione delle elezioni non dà l'essere, l'esistenza, la sostanza, la vita alle elezioni che approva, ma dichiara unicamente che l'elezione fu fatta in modo regolare e legale. La Camera nulla attribuisce, e nulla può attribuire all'essenza dell'elezione; essa si limita a riconoscere un fatto, che cioè l'elezione ebbe luogo per ispontanea volontà degli elettori, e nei modi stabiliti dalla legge. In altri termini, la deliberazione della Camera, in forza della quale l'elezione viene approvata, non è *attributiva*, ma solo *dichiarativa*; la Camera, cioè, riconosce, dichiara che la elezione ebbe luogo regolarmente, ed essa quindi si rapporta e deve necessariamente rapportarsi al momento in cui l'elezione fu fatta.

A nulla pertanto giova che le elezioni sieno approvate immediatamente appena compiute, oppure dopo il trascorso di due o più mesi, poichè la loro efficacia si retrotrae e deve retrotrarsi al giorno in cui ebbero luogo.

Ciò premesso, e venendo al caso che ci occupa, se le elezioni fatte in capo dei signori Ollandini e Caboni sino dal giorno 15 di dicembre 1857, vengono, dopo il compimento dell'inchiesta, dalla Camera approvate, non v'ha dubbio alcuno che i detti due deputati devono ravisarsi validamente eletti sino da quell'epoca, siccome lo furono gli altri 50 deputati impiegati, ed avere gli stessi diritti di questi, senza che la loro condizione possa essere menomamente deteriorata da nuove elezioni che nel decorso del tempo tra la loro elezione e l'approvazione della medesima abbiano luogo.

L'elezione dunque del signor Siotto-Pintor fatta il 3 di questo mese non può rendere deteriora la condizione in cui si trovano i signori Ollandini e Caboni e gli altri 50 impiegati che furono eletti sino dal 15 dicembre 1857, e sarebbe evidentemente resa deteriora se si desse diritto al signor Siotto-Pintor di concorrere all'estrazione a sorte con loro, si approvasse cioè sin d'ora la sua elezione.

Ripeto poi che l'alinea dell'articolo 100 della legge elettorale è chiaro troppo perchè si possa con fondamento sostenere una tesi contraria alla mia. Questo alinea stabilisce che, quando il numero degli impiegati sia completo, le elezioni nuove d'impiegati saranno nulle.

Ora non conosciamo, non possiamo conoscere se il detto numero sia o no completo, epperò non possiamo nè approvare, come vorrebbe il deputato Boggio, nè annullare l'elezione del signor Siotto-Pintor, come propone l'ufficio e l'onorevole relatore Chapperon. Ed è perciò che io insisto perchè la Camera voglia invece approvare la proposizione che io ebbi l'onore di farle in principio di questa tornata.

Voci. Ai voti! ai voti!

MONTAGNINI. Domando la parola per un fatto personale.

Voci. Ai voti! ai voti!

MONTAGNINI. È solo per dichiarare agli onorevoli Gastaldetti e Chiò che la loro distinzione la ammetto, e credo anche di non averla disconosciuta colle parole che ho pronunciate; prego soltanto l'onorevole Chiò di ritenere che in quella circostanza io ebbi a dire essere costante in fatto che la Camera la prima volta dichiarò che erano 51 gli impiegati eletti, e la seconda riconobbe che se ne doveva aggiungere uno di più, e che quindi erano 52.

Io ho poi detto che due degli impiegati eletti essendo sottoposti ad inchiesta, ciò lascia luogo all'eventualità che si possa avverare che vi sia ancora un posto vacante per un altro impiegato, il quale sarebbe il signor Siotto-Pintor.

Con ciò vede il mio onorevole amico Chiò che non vi è stato equivoco da parte mia.

PRESIDENTE. Pongo ai voti innanzitutto la proposta